

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2020 del 03 agosto 2010

**Ditta Azienda Agricola Vignega srl Diniego dell'autorizzazione ad ampliare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "VIGNEGA", sita in Comune di Pescantina (VR). (L.R. 44/82).**

*[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]*

**(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [**

Note per la trasparenza:
--------------------------

Diniego ad ampliare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "VIGNEGA", in Comune di Pescantina (VR).
---

L'assessore, Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

La ditta Azienda Agricola Vignega srl, con domanda pervenuta in Regione il 05.12.2005, prot. n. 825571/46.02 del 06.12.2005, ha presentato istanza per l'ampliamento della cava di sabbia e ghiaia, denominata "VIGNEGA" in Comune di Pescantina (VR), allegando la relativa documentazione progettuale.

In data 01.02.2006, prot. 69301/46.02 del 02.02.2006, la ditta Azienda Agricola Vignega ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta dalla Direzione regionale competente con nota 863259/46.02 del 22.05.2005.

Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Pescantina a partire dal 03.02.2006 e nei 15 giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni.

Il Comune di Pescantina con deliberazione del consiglio n. 30 del 20.04.2006, ha espresso motivato parere contrario alla domanda presentata dalla ditta.

Con nota n. 349701/57.02 del 08.06.2006 è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C. di Verona.

L'Amministrazione Provinciale di Verona, con nota in data 28.03.2007, acquisito al protocollo n. 204629/57.02 del 01.04.2007, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 21.03.2007, ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla domanda in oggetto, condizionato alla verifica, da parte della Regione, di cui all'art. 13 della L.R. 44/82 concernente la disponibilità delle aree di potenziale escavazione nell'ambito comunale.

Come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, il parere espresso dalla Provincia attraverso la C.T.P.A.C. nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante.

La domanda con la relativa documentazione è stata esaminata dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 31.07.2009, che, verificato che l'intervento è in contrasto con quanto previsto all'art. 13 della L.R. 44/82 e la L.R. 5/2000 in quanto la percentuale delle aree escavate rispetto alla superficie di territorio disponibile per l'attività estrattiva ha già raggiunto il limite del 3%, ha ritenuto la domanda non accoglibile, come da parere che si allega al presente atto per farne parte integrante (**allegato A**).

Le valutazioni e le motivazioni della C.T.R.A.E. di cui sopra, superano il parere favorevole condizionato espresso dalla C.T.P.A.C. di Verona e risultano prevalenti e assorbenti rispetto ad ogni altra considerazione e motivazione.

Il parere contrario della C.T.R.A.E. è stato comunicato alla ditta ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/1990 con nota 634853/57.02 del 20.11.2009, pervenuta il 22.12.2009 alla ditta. Al riguardo la ditta non ha fatto pervenire alcuna osservazione e/o opposizione.

Il relatore propone alla Giunta Regionale di accogliere e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. nonché le relative motivazioni e quindi di denegare l'autorizzazione richiesta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la domanda della ditta Azienda Agricola Vignega srl pervenuta in Regione il 05.12.2005, prot. n. 825571/46.02 del 06.12.2005;

VISTI i pareri favorevole della C.T.P.A.C. di Verona e il motivato parere negativo del Comune di Pescantina;

VISTA la nota prot. n. 634853/57.02 del 13.11.2009, pervenuta alla ditta il 20.11.2009 relativa alla comunicazione ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/1990;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO l'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;

ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di euro 103,30 (centotre/30) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO e FATTO PROPRIO il parere contrario della C.T.R.A.E. con le relative motivazioni (**allegato A**);

l

delibera

1. di denegare, per le motivazioni in premessa esposte, alla ditta Azienda Agricola Vignega. srl (C.F. 02009480233) con sede in Strada Salionze n. 24, Mozambano (MN), l'autorizzazione all'ampliamento della cava di sabbia e ghiaia, denominata "VIGNEGA", in Comune di Pescantina (VR) richiesta con domanda in data 05.12.2005, acquisita al prot. n. 825571/46.02 del 06.12.2005;
2. di liquidare le spese di istruttoria della domanda in € 103,30 (centotre/30), che la ditta ha già versato a titolo di anticipazione;
3. di provvedere alla notifica del presente provvedimento alla ditta Azienda Agricola Vignega srl a mezzo di servizio postale (art. 149 c.p.c. Legge 20 novembre 1982, n. 890) e di trasmetterlo alla Provincia di Verona e al Comune di Pescantina;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.